Avanti l'on.le Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana

Firenze

Ricorso

per i Signori

(seguono i nominativi e dati degli 8 cittadini ricorrenti)

tutti rappresentati e difesi in giudizio dall'avv. Gianluigi Ceruti con studio legale in Rovigo via All'Ara n. 8 (codice fiscale CRTGLG37B10H620P) ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell'avv. Francesco Massimo Pozzi in Firenze Lungarno A. Vespucci n. 20 (codice fiscale PZZFNC59L26I726H), come da mandato in calce al presente ricorso

avverso

la **Provincia di Lucca**, in persona del Presidente della Giunta provinciale domiciliato *ex lege* per la carica presso la sede dell'Amministrazione provinciale in Lucca, Palazzo Ducale, Piazza Napoleone,

e nei confronti di

Alce spa – Impianto Produzione Energia da Fonti Rinnovabili / Biomasse, con sede legale in via Torre 7, San Michele di Mondovì (CN) ed ubicato in via privata Alce 1/2, Fornoli, Bagni di Lucca (LU)

notiziandone anche

il Dott. Ing. Roberto Pagni, Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Lucca, sia presso la sede legale dell'Amministrazione provinciale di Lucca dove egli svolge le sue funzioni dirigenziali sia presso la sua residenza in Altopascio (Lucca)

nonché

Autorità di Bacino del Fiume Serchio, in persona del suo legale rappresentante elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, consegnandone copia

Autorità di Bacino del Fiume Serchio, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* con sede in Lucca, via Vittorio Veneto n. 1

per l'annullamento

della determinazione n. 3305 in data 8 giugno 2010 pubblicata all'albo pretorio dal giorno 8 giugno 2010 al giorno 22 giugno 2010, con la quale il Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Lucca Ing. Roberto Pagni ha statuito:

- 1. di revocare l'Autorizzazione Integrata Ambientale dello stabilimento gestito dalla società ALCE spa (di seguito "società") con sede legale in via Torre 7, San Michele di Mondovì (CN) ed ubicato in via privata Alce ½, Fornoli, Bagni di Lucca (LU);
- 2. di stabilire che la società dovrà procedere alla dismissione delle attività produttive esercitate nel sito dello stabilimento,

con l'eccezione dell'attività di produzione tannino, nel rispetto di quanto prescritto dall'Allegato I Dismissione delle Attività IPPC.

- 3. Di autorizzare ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e della L.R. Toscana 39/2005 la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (ovvero biomasse, di seguito "impianto") da ubicarsi in via Privata Alce 1/2, Fornoli, Bagni di Lucca (LU), della potenza termica immessa di 48,5 MWt e potenza elettrica generata di 12,5 MWe, con linea elettrica di collegamento A.T. (132 kV) alla centrale di trasformazione in loc. Piano della Rocca, nel Comune di Borgo a Mozzano, in conformità con il progetto costituito dalla documentazione presentata dalla società, depositata presso l'Amministrazione Provinciale di Lucca ed individuata in premessa, e nel rispetto delle prescrizioni di cui agli:
 - Allegato II Realizzazione e Messa in Esercizio dell'Impianto a Biomasse;
 - Allegato III Emissioni in Atmosfera;
 - Allegato IV Scarichi;
 - Allegato V: Altre Prescrizioni Gestionali;
 - Allegato VI Linea Elettrica.

nonché nel rispetto delle prescrizioni di cui ai seguenti pareri dei soggetti coinvolti nel procedimento, allegati e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; qualora le prescrizioni dei pareri richiedano invio di documentazione ed elaborati, la società dovrà provvedere entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento presentando quanto richiesto all'Ente richiedente ed a quest'Amministrazione:

- Comune di Bagni di Lucca (6 maggio 2010, prot. n. 99478/9.11.5 e 13 maggio 2010, prot. n. 104596/9.11.5,
 D.C.C. n. 18 del 24 maggio 2010, rispettivamente <u>Allegati VIII, IX e X</u>);
- Comune di Borgo a Mozzano (4 maggio 2010, prot. n. 97926/9.11.5 e 6 maggio 2010, prot. n. 99890/9.11.5, rispettivamente <u>Allegati XI</u> e <u>XII</u>);
- ARPAT, Dipartimento Provinciale di Lucca (14 maggio 2010, prot. n. 105773/9.11.5, <u>Allegato XIII</u>);
- Az. USL n. 2 di Lucca (25 maggio 2010, prot. n. 113912/9.11.5, <u>Allegato XIV</u>);
- Comando Provinciale di Lucca dei Vigili del Fuoco (26 maggio 2010, prot. n. 114921/9.11.5, <u>Allegato XV</u>);
- Autorità di Bacino, Bacino Pilota del Fiume Serchio (16 aprile 2010, prot. n. 82262/9.11.5 e 13 maggio 2010, prot. n. 104384/9.11.5, rispettivamente <u>Allegati XVI</u> e <u>XVII</u>);
- Terna S.p.A. (7 maggio 2010, prot. n. 100861/9.11.5 e 25 maggio 2010, prot. n. 114300/9.11.5, rispettivamente Allegati XVIII e XIX);
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione

- Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana (10.5.2010, prot. n. 101426/9.11.5, Allegato XX);
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana (11 maggio 2010, prot. n. 103045/9.11.5, <u>Allegato XXI</u>);
- RFI, Direzione Territoriale Produzione Firenze (13 maggio 2010, prot. n. 104029/9.11.5, <u>Allegato XXII</u>);
- Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni,
 Ispettorato Territoriale Toscana (8 maggio 2010, prot. n.
 72908/9.11.5, Allegato XXIII);
- Regione Toscana, Direzione Generale delle Politiche Territoriali e Ambientali, Area di Coordinamento Pianificazione del Territorio e Politiche Abitative (11 maggio 2010, prot. n. 103142/9.11.5, <u>Allegato XXIV</u>);
- Comando Militare per il Territorio dell'Esercito (25 maggio 2010, prot. n. 114288/9.11.5, <u>Allegato XXV</u>);
- Aeronautica Militare, Comando 1^a Regione Aerea (10 maggio 2010, prot. n. 101850/9.11.5, <u>Allegato XXVI</u>);
- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo Alto Tirreno (7 maggio 2010, prot. n. 100857/9.11.5, Allegato XXVII);
- ENEL Distribuzione S.p.A. (14 maggio 2010, prot. n. 105714/9.11.5, Allegato XXVIII);
- SNAM Rete Gas S.p.A. (13 maggio 2010, prot. n. 104233/9.11.5, <u>Allegato XXIX</u>);

- GESAM S.p.A. (20 maggio 2010, prot. n. 109853/9.11.5,
 Allegato XXX);
- GSE S.p.A. (5 gennaio 2010, prot. n. 720/9.11.5, <u>Allegato XXXI</u>);
- GAIA S.p.A. (17 maggio 2010, prot. n. 107037/9.11.5,
 Allegato XXXII);
- Provincia di Lucca, Servizio Pianificazione Territoriale e Mobilità (13 maggio 2010 – Impianto e 13 maggio 2010 – Linea Elettrica, rispettivamente <u>Allegati XXXIII</u> e <u>XXXIV</u>);
- Provincia di Lucca, Servizio Tecnico e Polizia Provinciale
 (27 aprile 2010, <u>Allegato XXXV</u>);
- Provincia di Lucca, Servizio Difesa del Suolo (28 ottobre 2009, prot. n. 248178/N9L2, <u>Allegato XXXVI</u>).
- 4. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce approvazione progetto presentato dalla società.
- 5. Di precisare che la società è obbligata alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a proprio carico a seguito della dismissione dell'impianto.
- 6. Di dare atto che ai sensi dell'art. 12, co. 1, del D.Lgs. 387/2003 l'impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.

- 7. Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia di apposizione vincolo preordinato all'esproprio particelle catastali individuate nell'<u>Allegato VI Linea Elettrica</u>.
- 8. Di precisare che con il presente provvedimento sono autorizzati:
 - la realizzazione dell'Impianto;
 - l'esercizio dell'Impianto ed in particolare:
 - a. lo scarico in acque superficiali per 4 anni dalla data di notifica del presentente provvedimento;
 - b. le emissioni per 15 anni dalla data di notifica del presentente provvedimento;
 - la realizzazione e l'esercizio della Linea Elettrica.
- 9. Di precisare che resta autorizzato l'esercizio dell'attività di produzione tannino e del relativo impianto di taglio del legno nel rispetto delle prescrizioni individuate nell'Allegato VII Fase Transitoria (Impianto Produzione Tannino).
- 10.Di riservarsi la possibilità di stabilire prescrizioni aggiuntive in seguito a verifiche o sopralluoghi.
- 11.Di notificare copia conforme del presente provvedimento alla società.
- 12.Di trasmettere copia del presente provvedimento ai Soggetti Coinvolti.

- 13.Di provvedere alla comunicazione della conclusione del procedimento ai soggetti che hanno presentato istanza di accesso e partecipazione al procedimento amministrativo.
- 14.Di provvedere alla comunicazione della conclusione del procedimento ai proprietari delle particelle catastali interessate dall'attraversamento della Linea Elettrica.
- 15.Di trasmettere copia del presente provvedimento nonché copia degli atti inerenti il procedimento all'Ufficio Espropri dell'Amministrazione al fine dell'espletamento dei successivi adempimenti ai sensi del D.P.R. 327/2001, in particolare l'art. 17.
- 16.Di dichiarare che il presente atto rientra nel centro di responsabilità P5 dell'anno 2010.
- 17.Di precisare che il presente atto non comporta implicazioni contabili sull'esercizio corrente e sugli esercizi successivi.
- 18.Di stabilire che il presente atto, esecutivo dal giorno stesso dell'adozione, deve essere affisso all'Albo Pretorio dell'Ente.
- 19.Di precisare che gli atti relativi al presente provvedimento sono disponibili e resi accessibili presso il Servizio Ambiente, Ufficio Energia, AIA e Nuove Competenze in Materia Ambientale, della Provincia di Lucca, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di diritto alla

riservatezza dei dati.

- 20.Di dare atto che, ai sensi della normativa vigente, il responsabile del procedimento è stato individuato nella persona del sottoscritto Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Lucca, Ing. Roberto Pagni.
- 21.Di prendere atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione da presentare al Dirigente del Servizio Ambiente. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni. E' fatta salva, comunque, la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o per via straordinaria al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni. I termini del ricorso decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione o dalla notifica, se prevista.
- 22. Di dare atto che è comunque possibile rivolgersi al Difensore Civico provinciale in forma scritta e anche in modo informale, senza termini di scadenza.

e per l'annullamento, altresì,

di ogni altro atto presupposto, inerente, collegato e derivato anche se non nominato.

*

Sull'interesse e sulla legittimazione ad agire dei ricorrenti

Come sarà attestato dalla relazione tecnica asseverata da

giuramento che si depositerà agli atti del giudizio, i ricorrenti risiedono in vicinanza -ed alcuni anche in **stretta** vicinanza- con l'area dell'impianto.

Pertanto essi sono suscettibili di subire i danni igienico-sanitari, ambientali ed economici -conseguenti al deprezzamento di beni immobili proprii- che deriverebbero dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto dell'impianto de quo, industria insalubre di prima categoria di cui all'Elenco pubblicato nel DM Sanità (ora Salute) 5 settembre 1994, - Parte I Industrie di Prima Classe, B) Prodotti e materiali, punto 23) Carte e cartoni produzione e recupero (considerando l'impianto originale che viene dismesso e modificato) e punto 111) Tanninici, estratti e scorze concianti (vedi concianti naturali e sintetici) - produzione, formulazione (considerando l'impianto originale per la parte che viene mantenuta in attività e collegata all'impianto di progetto). Pertanto, sussistendo il requisito della *vicinitas*, i ricorrenti hanno interesse attuale, concreto, personale, diretto nonché la legittimazione attiva a chiedere l'annullamento degli atti impugnati proponendo la presente azione giurisdizionale amministrativa (in giurisprudenza cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 26 febbraio 2010, n. 1134; TAR Campania, Salerno, Sez. II, 13 luglio 2009, n. 3987; Consiglio di Stato, Sez. V, 16 giugno 2009, n. 3849; TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 11 giugno 2009, n. 3970; Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 maggio 2009, n. 2908; TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 29 aprile 2009, n. 3596; TAR

Liguria, Genova Sez. I, 26 maggio 2008, n. 1079; TAR Campania, Napoli, Sez. I, n. 1439 del 2008; T.A.R. Toscana, Sez. II, 25 giugno 2007, n. 939; Cons. Stato, Sez. IV, 2 ottobre 2006, n. 5760; T.A.R. Toscana, Sez. III, sent. 5 maggio 2006 n. 1953, T.A.R. Emilia Romagna, Sez. I, sent. 12 gennaio 2006, Cons. Stato, Sez. IV, 31 agosto 2004; n. 5715; n. 1; Cons. Stato, Sez. V, 28 maggio 2004, n. 3451/2004; Cons. Stato, Sez. VI, sent. 7 agosto 2003 n. 4557; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 20 giugno 2003, n. 7607; TAR Lombardia, Sez. I, 6 febbraio 1998, n. 189 e 2 giugno 1997 n. 891; TAR Veneto 24 luglio 1996, n. 1425; TAR Puglia Sez. I, Bari, 23 settembre 1995, n. 950).

* *

Si premette in fatto

In data 21 settembre 2009 la spa Alce presentava alla Provincia di Lucca domanda di autorizzazione unica ai sensi del D.lgs. 387/2003 e della L.R. Toscana 39/2005 allegando la relativa documentazione tecnica, per la realizzazione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da biomasse da ubicarsi nel corpo dello stabilimento esistente in Fornoli di Bagni di Lucca dove viene e sarà esercitata l'attività di produzione di tannino nonché il relativo impianto di taglio del legno di cui la determinazione n. 3305/2010, al numero 9 della parte dispositiva, espressamente conserva e mantiene in vita l'autorizzazione.

Con la determinazione impugnata n. 3305 in data 8 giugno 2010 e

pubblicata all'albo pretorio dal giorno 8 giugno 2010 al giorno 22 giugno 2010 il Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Lucca ing. Roberto Pagni rilasciava Autorizzazione Unica ex D.lgs. 387/2003 che prevede la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica (centrale a biomassa), da ubicarsi in Fornoli di Bagni di Lucca (LU), della potenza termica immessa di 48,5 MW e potenza elettrica generale di 12,5 MW dichiarando nell'atto stesso che resta autorizzato e, quindi, continua l'esercizio dell'attività di produzione tannino e del relativo impianto di taglio del legno.

Infatti l'impianto di cui al progetto autorizzato è funzionale e necessario al mantenimento dell'attività prevalente di produzione di tannino per la vendita al settore conciario, produzione che risulta espressamente autorizzata e conservata nella determinazione impugnata n. 3305/2010 al numero 9 della parte dispositiva.

Nella stessa relazione tecnica di Alce spa si afferma che: "La riconversione della centrale attuale dell'Alce, quindi, permette il mantenimento sostanziale e dell'attività industriale di Alce e dell'indotto, in quanto il consumo di biomasse sarebbe analogo a quello attuale, e quello occupazionale sarebbe in larga parte preservato.

La riconversione della centrale, infatti, prevede l'utilizzo dello stesso volume di biomasse attualmente utilizzate per la produzione di carta, tra legno esausto dall'estrazione di tannino e legni vari (...)" (rif.: relazione tecnica ALCE, pag. 5).

Nella relazione si conferma ulteriormente che il progetto è strettamente interconnesso all'impianto industriale storico esistente (attivo da 105 anni come indicato nella relazione tecnica ALCE a pag. 25), ovvero che ne costituisce parte integrante:

"La centrale a biomasse permette invece il <u>mantenimento delle</u> <u>stesse voci produttive</u> che contribuiscono al valore aggiunto eliminando l'acquisto dell'energia, unica voce importante attuale di acquisto esterno (...)" (rif.: relazione tecnica ALCE, pag. 7).

Che l'impianto di progetto <u>rappresenti parte integrante di un</u> <u>impianto industriale esistente</u> e con un'attività storica che permane funzionale all'attività della centrale di progetto è confermato ulteriormente da atti e comunicazioni ufficiali tra enti istituzionali, organizzazioni ed associazioni di categoria.

Così ARPAT con nota n. prot. 0029324 cl. DP_LU 07.02/214 del 23/04/2010 risponde nei seguenti termini alla richiesta di verifica delle concentrazioni – soglia di contaminazione presentata in data 07 aprile 2010 (ARPAT, n. prot. 25532/2010) da Italia Nostra, WWF Lucca, Legambiente Lucca e Comitato Ambiente e Salute di Borgo a Mozzano e Bagni di Lucca: "Si rileva anche che lo stabilimento ALCE Spa non può essere considerato uno stabilimento dismesso, si tratta infatti di un insediamento

industriale dove l'attività è attualmente ferma, ma che è tuttora titolare delle autorizzazioni necessarie per riprendere in qualsiasi momento l'attività lavorativa".

La stessa affermazione viene ripresa integralmente da <u>ARPAT</u> nel suo riscontro alla <u>Provincia di Lucca, n. prot.</u> 2010/0031645 cl. <u>DP_LU 01.17.03/3.18 del 30 aprile 2010,</u> in risposta alla nota della Provincia stessa del 23 aprile 2010 di valutazione delle osservazioni indirizzate alla Prefettura circa il procedimento ALCE (rif.: quartultimo capoverso della lettera di riscontro di ARPAT).

E ancora.

Nel documento, siglato da Provincia di Lucca, Comune di Bagni di Lucca, Azienda Alce SpA, Organizzazioni sindacali (OO.SS. SLC/CGIL e FisTel/CISL), RSU e Comitato Terra Uomini e Ambiente, le parti concordano sul fatto che la centrale non è fine a se stessa ed è collegata strettamente all'attività produttiva dello stabilimento. In tale documento, al punto 5, viene precisato "Con il progetto di riconversione della Centrale sarà quindi possibile rivedere anche la logistica interna allo stabilimento con lo spostamento del taglio del legno verso il fiume.". Al punto 6, si evidenzia ancora che "Le valutazioni sull'impatto ambientale devono poi evidentemente tenere conto degli assetti produttivi precedenti (.....)."

Successivamente, nell'Ipotesi di Accordo dell'11 dicembre 2009, siglato dalle parti firmatarie della vertenza il 13 gennaio 2010, ai punti 1), 2), 3), 13) si ribadisce nuovamente e con inconfutabile chiarezza che si tratta di una **modifica** all'impianto esistente, in quanto si parla sempre di mantenimento degli assetti produttivi e di parti dell'impianto, nonché di riconversione della centrale.

Di seguito, l'estratto dei suddetti punti del documento citato rende ancora più chiara e irrefutabile la realtà dei fatti:

- 1) "Continuare il monitoraggio della situazione di mercato al fine di verificare la possibilità di mantenimento degli attuali assetti produttivi.
- 2) I piani dell'Azienda prevedono: mantenimento impianto di cippatura del legno, impianto di produzione tannino, riconversione della Centrale a Legno, servizi correlati alle attività sopraelencate.
- 3) Gli iter autorizzativi per la **riconversione della Centrale Legno** sono richiesti da ALCE controllata da SIVATEM.

Una volta ottenuta l'autorizzazione relativa alla riconversione della Centrale a Legno, [.....], laddove le condizioni di mercato lo consentiranno, l'Azienda riavvierà la produzione di tannino senza attendere l'effettiva realizzazione della Centrale a Legno.

Sulla base di quanto sin qui riportato, si può perciò affermare con sicurezza che non si versa in un caso di impianto nuovo per la produzione energetica, ma di una **modifica** del precedente impianto.

Le parole "riconversione" e "mantenimento" "già esistente" sono termini chiari atti a confermare ulteriormente e inconfutabilmente che il progetto della centrale termoelettrica cogenerativa in esame è parte integrante di un impianto industriale più ampio che esiste già e che viene, con questo intervento, mantenuto e riconvertito.

Pertanto, per molteplici, inoppugnabili e concordanti elementi in fatto e in diritto è palese l'inconsistenza della tesi sostenuta nella fase pregiudiziale qui dalla società interessata e fatta propria supinamente dal Dirigente provinciale, secondo cui la dismissione della cartiera non costituirebbe una modifica, ma un nuovo impianto.

Si aggiunga che la centrale *de qua* si inserisce nel contesto complessivo dello stabilimento industriale ALCE, quale modifica ovvero riconversione di un'attività che viene dismessa; si può quindi definire come un intervento di ammodernamento di un impianto industriale già esistente e parte integrante dello stabilimento ALCE.

*

Nonostante reiterate sollecitazioni e formali osservazioni dei cittadini e degli stessi ricorrenti, il progetto non veniva sottoposto dall'Amministrazione procedente nella persona del Dirigente ing.

Roberto Pagni <u>né</u> alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale <u>né</u> a quella di Valutazione Ambientale Strategica, entrambe prescritte obbligatoriamente da norme statali e regionali toscane.

A questo punto i ricorrenti a dimostrazione dell'assenza di ogni animus litigandi e al fine di evitare contenzioso che notoriamente rappresenta un costo erariale per l'ente provinciale ed una spesa evitabile a carico dei privati, richiedevano la notifica in data 20 luglio 2010 e in data 11 agosto 2010 al predetto ing. Pagni di due atti distinti e distanziati nel tempo invitando, con ampie motivazioni, il Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Lucca ad esercitare i poteri di autotutela previsti dall'art. 21octies e 21-nonies della legge 241/1990 e ss.mm.ii. rimuovendo o, quanto meno, sospendendo la determinazione provinciale n. 3305 in data 8 giugno 2010 sino alla conclusione delle eseguende procedure di VIA e di VAS salvo successiva eventuale differente determinazione e ciò in rapporto all'esito delle anzidette procedure. La soluzione della sospensione era all'insegna della più oggettiva ragionevolezza sia nell'interesse pubblico che nell'interesse dei privati.

Il Dirigente provinciale **non** esercitava i poteri di autotutela sollecitati dagli attuali ricorrenti <u>costringendo in tal modo gli stessi ad esperire qui i rimedi giurisdizionali amministrativi per l'annullamento degli atti impugnati, macroscopicamente illegittimi per i seguenti</u>

MOTIVI DI DIRITTO

1.- Violazione di legge: violazione dell'art. 4, comma 4B, nonché dell'art. 6, lettera A, B e 7C del D.lgs. n. 4/2008, parte seconda, allegato 3, lettera d) punto 1° e lettera ag)

<u>Violazione dell'art. 5, L.R. Toscana 79/1998, commi 1, 3 e 4</u> <u>lettera a) – Allegato A2, lettera b.1°</u>

Obbligatorietà della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale – lo stabilimento industriale Alce di Fornoli è classificato all'interno delle "risorse essenziali" del territorio così come definite dalla L.R. Toscana n. 5/1995, art. 2, commi primo e secondo, nonché dalla L.R. Toscana n. 1/2005, art. 3, commi primo, secondo e terzo.

L'area oggetto di intervento costituisce una Invariante
Strutturale

L'art. 5 della L.R. Toscana 79/1998 così dispone ai commi 1, 3, 4:

- 1. I progetti di cui agli allegati A1, A2, ed A3 sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 12 e seguenti.
- 3. Sono comunque sottoposti a valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 12 e seguenti, i progetti di cui ai commi 1 e 2, ricadenti, anche parzialmente, all'interno delle aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dalla LR 11 aprile 1995, n. 49 e delle relative aree

contigue, ovvero all'interno dei siti individuati ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE, come siti di importanza comunitaria (SIC) o zone speciali di conservazione (ZSC), (...) all'interno di aree interessate da elementi di tutela delle risorse essenziali così come definiti, commi 1 e 2 dell'art. 2 della L R. n. 5/1995, individuate dagli strumenti di pianificazione di ogni livello; in tali casi le soglie dimensionali indicate negli allegati sono ridotte del 50%.

4. Sono inoltre sottoposti a valutazione di impatto ambientale:

a) i progetti riguardanti **modifiche** alle opere o impianti esistenti, qualora ne derivino opere ricomprese negli Allegati A1, A2, A3.

*

L'ambito di progetto nel quale è localizzato lo stabilimento industriale ALCE di Fornoli va, infatti, classificato all'interno delle *risorse essenziali del territorio* così come definite dalla L.R. n. 5/1995, art. 2, commi primo e secondo, nonché dalla L.R. Toscana n. 1/2005, art. 3, commi primo, secondo e terzo in particolare l'art. 3 stabilisce che

- 1. La Regione, con la presente legge, promuove e garantisce la tutela delle risorse essenziali del territorio in quanto beni comuni che costituiscono patrimonio della collettività.
- 2. L'insieme delle **risorse essenziali** di cui al comma 1 è costituito da:
- a) aria, acqua, suolo e ecosistemi della fauna e della flora;

- b) città e sistemi degli insediamenti;
- c) paesaggio e documenti della cultura;
- d) sistemi infrastrutturali e tecnologici.
- 3. Nessuna delle risorse essenziali del territorio di cui al comma 2 può essere ridotta in modo significativo e irreversibile in riferimento agli equilibri degli ecosistemi di cui è componente. Le azioni di trasformazione del territorio sono soggette a procedure preventive di valutazione degli effetti ambientali previste dalla legge. Le azioni di trasformazione del territorio devono essere valutate e analizzate in base a un bilancio complessivo degli effetti su tutte le risorse essenziali del territorio.

* *

Come individuato nel Piano Strutturale (PS) del Comune di Bagni di Lucca, l'area oggetto d'intervento costituisce una invariante strutturale.

All'articolo 69 Statuto dei luoghi relativo al sistema insediativo – individuazione degli elementi – disciplina di tutela e valorizzazione (ultimo capoverso) delle NTA del PS, la zona industriale della ditta Alce è compresa tra le "INVARIANTI STRUTTURALI" per lo svolgimento della attività produttiva storica: Per le aree produttive, intese come risorse essenziali del territorio ai sensi del comma 2° dell'art. 2 della L.R.T. n. 5/95, valgono tutte le prescrizioni esplicitate nelle singole UTOE, nel rispetto del dimensionamento del piano. In particolare risulta

invariante strutturale la raccolta di legname per il processo produttivo della Ditta Alce di Fornoli; raccolta che genera effetti positivi collaterali sull'ambiente del territorio comunale e territori limitrofi.

* *

Pertanto in forza delle normative sopra richiamate l'Amministrazione provinciale procedente attraverso il suo Dirigente ing. Roberto Pagni non avrebbe potuto emettere l'Autorizzazione se prima non fosse stata svolta la procedura di valutazione di impatto ambientale.

Di qui le plurime illegittimità dell'atto impugnato.

*

Solo per completezza di trattazione aggiungiamo che il progetto *de quo* è assoggettato alla obbligatorietà della procedura di VIA anche in forza della L.R. Toscana n. 10/2010 normativa *superveniens* durante l'*iter* della procedura autorizzativa *de qua* e ciò a norma dell'Allegato a2, lettera b) punto primo e lettera t), in quanto si tratta di un ammodernamento comportante la sostituzione dell'attività di produzione di carta semichimica con l'attività di produzione di energia per il mantenimento del processo produttivo del tannino e tale modifica non è difforme o in conflitto con i parametri e i limiti posti dall'Allegato A2 per il progetto al punto b.

* * *

2.- <u>Violazione di legge: violazione dell'art. 11, comma 1 e art.</u> 14 della L.R. Toscana 1/2005.

Violazione di legge: violazione della circolare regionale "indicazioni per la prima applicazione" delle disposizioni della legge regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, punto 3.a. Violazione degli artt. 10 e 69 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Strutturale di Bagni di Lucca.

La Legge Regionale n. 1/2005 e ss. mm. ii., all'articolo 3, commi 2 e 3 recita: "2. L'insieme delle **risorse essenziali** di cui al comma 1

è costituito da:

- a) aria, acqua, suolo e ecosistemi della fauna e della flora;
- b) città e sistemi degli insediamenti;
- c) paesaggio e documenti della cultura;
- d) sistemi infrastrutturali e tecnologici.
- 3. Nessuna delle risorse essenziali del territorio di cui al comma 2 può essere ridotta in modo significativo e irreversibile in riferimento agli equilibri degli ecosistemi di cui è componente. Le azioni di trasformazione del territorio sono soggette a procedure preventive di valutazione degli effetti ambientali previste dalla legge. Le azioni di trasformazione del territorio devono essere valutate e analizzate in base a un bilancio complessivo degli effetti su tutte le risorse essenziali del territorio."

La Legge Urbanistica Regionale Toscana 1/2005, al Capo III, definisce chiaramente quali sono gli atti di governo e gli strumenti di pianificazione che sono approvati da Regione e Provincia e che debbono essere sottoposti a Valutazione Integrata.

L'articolo 9 (Gli strumenti della pianificazione territoriale) statuisce:

- 1. I comuni, le province e la Regione provvedono all'approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale di cui al comma 2 e degli altri atti di governo del territorio di cui all'articolo 10, nel rispetto dei principi contenuti nel capo I del presente titolo.
- 2. Gli strumenti della pianificazione territoriale sono:
- a) il piano regionale di indirizzo territoriale, disciplinato dall'articolo 48;
- b) il piano territoriale di coordinamento provinciale, disciplinato dall'articolo 51:

c) il piano strutturale comunale, disciplinato dall'articolo 53.

L'articolo 10 *Gli atti del governo del territorio*, inoltre, elenca gli altri atti *normati dalla suddetta legge*:

1. Ai sensi della presente legge, sono atti di governo del territorio: il regolamento urbanistico comunale disciplinato dall'articolo 55, i piani complessi di intervento disciplinati

dall'articolo 56, nonché i piani attuativi di cui all'articolo 65.

- 2. Sono inoltre compresi tra gli atti di governo del territorio, qualora incidano sull'assetto costituito dagli strumenti della pianificazione territoriale in vigore, determinando modifiche o variazioni di essi:
- a) i piani e i programmi di settore;
- b) gli accordi di programma e gli altri atti della programmazione negoziata comunque denominati.
- 3. Gli atti del governo del territorio sono approvati nel rispetto degli strumenti della pianificazione territoriale di cui all'articolo 9

In materia di governo del territorio e delle trasformazioni, nonché di valutazione degli effetti di tali trasformazioni, infatti, la LR Toscana n. 1/2005, all'art. 11 al *TITOLO II (Norme procedurali comuni, Capo I Valutazione integrata di piani e programmi)*, articolo 11, stabilisce che:

[....]

- 3. La valutazione integrata comprende la verifica tecnica di compatibilità relativamente <u>all'uso delle risorse essenziali del</u> territorio.
- 4. La valutazione integrata di cui al presente articolo è effettuata anche in più momenti procedurali, a partire dalla prima fase utile delle elaborazioni. Essa deve intervenire, in

ogni caso, <u>PRELIMINARMENTE</u> alla definizione di qualunque determinazione impegnativa, anche al fine di consentire la scelta motivata tra possibili alternative, oltre che per individuare aspetti che richiedano ulteriori integrazioni o approfondimenti.

L'articolo 12, dal canto suo dispone:

- 1. I piani e i programmi di settore di cui all'articolo 10, comma 2, e gli altri atti di governo modificativi degli strumenti della pianificazione territoriale, sono soggetti alla valutazione INTEGRATA di cui all'articolo 11 e, a tal fine, sono integrati da uno specifico elaborato nel quale siano evidenziate le risorse essenziali del territorio di cui si prevede l'utilizzazione, i relativi tempi e modalità, gli altri atti delle politiche di settore eventualmente interessati, le possibili sinergie e i parametri per il monitoraggio degli effetti.
- 2. Il provvedimento di approvazione del piano, programma o altro atto di governo del territorio modificativo di alcuno degli strumenti della pianificazione territoriale, nonché quelli di approvazione di varianti o aggiornamenti di essi, devono dare atto espressamente dell'esito delle verifiche effettuate ai fini della valutazione integrata degli effetti di cui all'articolo 11, comma 1.

L'articolo 14 (*Criteri per l'applicabilità della valutazione integrata*), inoltre, esplicita chiaramente che ogni piano

comportante una modifica del territorio, ovvero una modifica delle previsioni urbanistiche degli strumenti di pianificazione vigenti, deve essere sottoposto a valutazione integrata:

- 1. Ai fini dell'effettuazione o meno della valutazione integrata di cui all'articolo 11, deve tenersi conto, prioritariamente, della misura in cui l'atto di cui si tratti costituisca quadro di riferimento di progetti ed altre attività, sia in relazione all'ubicazione che alla natura, alle dimensioni e alle condizioni operative di esse, sia con riferimento alla ripartizione di risorse.
- 2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, deve essere inoltre valutato il rapporto di influenza e reciproca interrelazione tra il piano o programma di settore di cui si tratti, e gli altri eventuali atti di programma correlati, ivi compresi quelli gerarchicamente ordinati rispetto ad esso. Relativamente agli effetti derivanti dal piano o programma, deve esserne preso in considerazione:
 - 1. a) l'eventuale carattere cumulativo;
 - 2. b) la natura sovracomunale;
 - 3. c) l'entità ed estensione nello spazio, tenendo conto dell'area geografica e della popolazione potenzialmente interessata.
- 3. Ai fini dell'effettuazione della valutazione integrata, forma oggetto di specifica considerazione l'intensità degli effetti

collegati al piano o programma di cui si tratti, rispetto agli obiettivi dello sviluppo sostenibile, definiti dal titolo I, capo I, della presente legge, con particolare riguardo:

- 1. a) alla sussistenza di problematiche ambientali pertinenti al piano o al programma di cui si tratti;
- 2. b) alla rilevanza del piano o del programma ai fini dell'attuazione della normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente;
- 3. c) alla probabilità, alla durata, alla frequenza ed alla reversibilità degli effetti prodotti;
- 4. d) ai rischi per la salute umana o per l'ambiente;
- 5. e) al valore ed alla vulnerabilità dell'area interessata, in ragione delle speciali caratteristiche naturali, dell'eventuale superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite normativamente previsti, dell'utilizzo intensivo del suolo;
- 6. f) al patrimonio culturale presente nella medesima area;
- 7. g) agli effetti eventuali su aree o paesaggi riconosciuti come oggetto di tutela a livello nazionale, comunitario o internazionale.

La Circolare regionale "Indicazioni per la prima applicazione delle disposizioni della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in ordine ai procedimenti

comunali", conferma la necessità <u>di effettuare una valutazione</u> <u>degli effetti della variante di piano su ambiente e salute</u>.

3. a) Segue: procedimento di approvazione di varianti al vecchio strumento urbanistico (piano regolatore generale o programma di fabbricazione). Esame del caso di Comuni che hanno già approvato il piano strutturale ma non abbiano ancora approvato il regolamento urbanistico.

Si prende in esame il caso dei comuni che abbiano già approvato il piano strutturale ma non abbiano ancora approvato il regolamento urbanistico; per i quali pertanto, resta in vigore il vecchio strumento urbanistico (piano regolatore generale o programma di fabbricazione).

In tale ipotesi, qualora il Comune intenda adottare e approvare una variante al vecchio strumento urbanistico (piano regolatore generale o programma di fabbricazione) coerente con i contenuti del piano strutturale approvato, il Comune può procedere solo ai sensi degli articoli 16 e 17 della l.r.1/2005 omettendo gli adempimenti di cui all'articolo 15.

Tale variante è atto di governo del territorio ai sensi dell'articolo 10 della l.r.1/2005 in considerazione del fatto che il piano strutturale approvato costituisce il parametro della valutazione in termini di sostenibilità della variante al vecchio strumento urbanistico.

Nel caso specifico del Comune di Bagni di Lucca, ricorre la

fattispecie di cui **al punto 3.a)** della Circolare regionale sopra riportata, in quanto il Comune ha approvato definitivamente il Piano strutturale comunale con DCC n. 1 del 21 gennaio 2008, ma è privo di regolamento urbanistico approvato ed è ancora vigente il PRGC approvato con DGR n. 749 del 06 luglio 1998, aggiornato con le varianti del 2003.

Sulla base di quanto disposto dalla Circolare, **al punto 3.a),** la variante al PRGC è in contrasto con i contenuti del Piano Strutturale approvato. Infatti, richiamiamo nuovamente le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Strutturale di Bagni di Lucca e, nello specifico, gli articoli 10 e 69 secondo cui l'ambito di progetto costituisce <u>INVARIANTE STRUTTURALE</u>.

L'articolo 10 sulle *Invarianti strutturali e sullo statuto dei luoghi*, dispone:

§1. Nell'ambito delle prescrizioni di ogni sistema funzionale e delle norme specifiche per le singole U.T.O.E. sono individuati tutti gli elementi e le parti di territorio che per ragioni fisiche, storiche, culturali, produttive, abitative, infrastrutturali e/o di servizio alla comunità non possono essere alterati o distrutti senza grave compromissione dell'identità del territorio stesso. Detti elementi sono identificati ai sensi dell'art. 24, comma 2°, lettera h) della L.R.T. n. 5/95 come invarianti strutturali. Ai sensi del §2. del precedente art. 2, Il: complesso delle invarianti strutturali, che costituisce lo statuto dei luoghi; ha valore

prescrittivo. Lo Statuto di Luoghi esplicita le prescrizioni progettuali volte alla tutela e valorizzazione delle invarianti strutturali.

§2. Ai sensi dell'art. 24, comma 2°, lettera h) della L.R.T. n. 5/95 e in conformità al P.T.C. e al P.I.T., il P.S. individua le invarianti strutturali a scala comunale di seguito definite e riportate nella tavola 3 – INVARIANTI STRUTTURALI - STATUTO DEI LUOGHI, e in riferimento ai sistemi funzionali di cui al Titolo Terzo, capo terzo delle presenti norme.

[...]

§2.2 Invarianti strutturali relative al sistema funzionale insediativo e turistico ricettivo:

[...]

Le attività produttive esistenti presenti in luoghi idonei allo svolgimento della stessa attività quali: a) Le zone industriali di Val Fegana Luogo Nuovo; b) la zona industriale dell' ALCE a Fornoli; c) le zone industriali del Ponte di Palleggio e Astracaccio.

L'articolo 69 (Statuto dei luoghi relativo al sistema insediativo – individuazione degli elementi - disciplina di tutela e valorizzazione) ultimo capoverso delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Strutturale, evidenzia che <u>la zona</u> industriale dell'Alce è compresa tra le "INVARIANTI

STRUTTURALI" per lo svolgimento dell'attività produttiva storica. L'articolo 69 statuisce al primo paragrafo §.1 Elementi riconosciuti come Invarianti strutturali relativi al sistema funzionale insediativo e turistico ricettivo: Lo statuto dei luoghi individua le seguenti invarianti strutturali evidenziate nell' Elaborato 4 - IL PROGETTO - allegato 1 - tavola 3 - INVARIANTI STRUTTURALI - STATUTO DEI LUOGHI, a prescrizione e salvaguardia con i dettami del presente articolo. Al comma 6, quindi, evidenzia quali attività produttive esistenti presenti in luoghi idonei allo svolgimento della stessa attività quali: a) Le zone industriali di Val Fegana Luogo Nuovo; b) la zona industriale dell' ALCE a Fornoli; c) le zone industriali del Ponte di Palleggio e Astracaccio.

Al paragrafo 2, §2. (Statuto dei luoghi sub-sistema delle aree a prevalente uso produttivo) poi, l'articolo 69 sancisce che per le aree produttive, intese come risorse essenziali del territorio ai sensi del comma 2° dell'art. 2 della L.R.T. n. 5/95, valgono tutte le prescrizioni esplicitate nelle singole UTOE, nel rispetto del dimensionamento del piano. In particolare risulta invariante strutturale la raccolta di legname per il processo produttivo della Ditta Alce di Fornoli.

Da ciò deriva che <u>la variante al PRGC deve essere sottoposta a</u> valutazione integrata ai sensi degli articoli 11, 14, 15, 16 e 17

della LR n. 1/2005 e ss. mm. ii., regolamenti attuativi e circolari di applicazione della medesima.

- Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale, 9 febbraio 2007, n. 4/R -contenente il Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (norme per il governo del territorio) in materia di valutazione integrata, al suo art. 4 definisce i contenuti e gli scopi della procedura di valutazione:
- 1. La valutazione integrata è il processo che evidenzia, nel corso della formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio, le coerenze interne ed esterne dei suddetti strumenti e la valutazione degli effetti attesi che ne derivano sul piano ambientale, territoriale, economico, sociale e sulla salute umana considerati nel loro complesso.

2. Il processo di valutazione integrata comprende:

- a) la partecipazione di soggetti esterni all'amministrazione procedente e la messa a disposizione delle informazioni relative alla valutazione stessa;
- b) il monitoraggio degli effetti attraverso l'utilizzo di indicatori predeterminati;
- c) la valutazione ambientale di cui alla dir. 2001/42/CE ove prevista.

3. Il processo di valutazione ambientale costituisce, per i piani o

i programmi rientranti nel suo ambito di applicazione, <u>parte</u> integrante del procedimento ordinario di approvazione.

4. Il processo di valutazione integrata si svolge attraverso le fasi previste agli articoli 5 e 7. La valutazione integrata può essere svolta in un'unica fase o in più fasi in relazione alla complessità del provvedimento oggetto di valutazione, motivandone la scelta nella relazione di sintesi.

L'articolo 11 (Varianti) prescrive, inoltre:

- 1. Per le varianti agli strumenti della pianificazione territoriale di cui all'articolo 9 della l. r. 1/2005 e per le varianti agli atti di governo del territorio di cui all'articolo 10 della l. r. stessa la valutazione può essere effettuata con modalità semplificata.
- 2. La valutazione con modalità semplificata comporta la possibilità di prendere in considerazione solo gli effetti territoriali, ambientali, economici, sociali e sulla salute umana che possono derivare dalla variante stessa.
- 3. Nella valutazione con modalità semplificata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, e 10 fermo restando quando disposto dall'art. 4, comma 3. La valutazione con modalità semplificata è soggetta a motivazione.
- 4. Per le varianti agli strumenti della pianificazione territoriale e agli atti di governo del territorio che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, in deroga all'articolo 2 comma 3.

anche in caso di valutazione secondo la modalità semplificata di cui al comma 1 del presente regolamento, sono <u>comunque</u> soggetti a valutazione degli effetti ambientali, in attuazione della direttiva 2001/42/CE:

- a) le varianti agli strumenti e gli atti di governo del territorio che presentano entrambi i seguenti requisiti:
- 1) concernono i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico;
- 2) contengono la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di interventi i cui progetti sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) secondo la normativa vigente di livello comunitario, nazionale e regionale, che deve essere comunque effettuata tenendo conto della valutazione precedente, evitando reiterazioni di procedimenti già svolti;
- b) le varianti agli strumenti e gli atti di governo del territorio concernenti i siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e fauna selvatica ai sensi degli articoli 6 e 7 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e

della flora e della fauna selvatiche.

5. La decisione di applicare la modalità di valutazione semplificata, adottata ai sensi del comma 1, comprese le motivazioni del mancato esperimento della valutazione ambientale, sono contenute nella relazione di sintesi di cui all'articolo 10 e messe a disposizione del pubblico con le modalità previste all'articolo 12.

A norma del suddetto Decreto Regionale n. 4-R del 9 febbraio 2007, la proposta di progetto in esame costituisce oggetto di valutazione integrata, in quanto variante al Piano Strutturale Comunale approvato.

Inoltre, come definito all'articolo 11, comma 4, la variante presenta entrambi i requisiti di cui alla lettera a), punti 1) e 2).

Si richiama qui nuovamente l'articolo 4, comma 3, del Regolamento in parola il quale stabilisce che *il processo di valutazione ambientale costituisce, per i piani o i programmi rientranti nel suo ambito di applicazione, parte integrante del procedimento ordinario di approvazione.* A conferma ed in attuazione di quanto contenuto nella LR Toscana 1/2005 si statuisce:

- all'articolo 11, commi 3 e 4:

- 3. La valutazione integrata comprende la verifica tecnica di compatibilità relativamente all'uso delle risorse essenziali del territorio.
- 4. La valutazione integrata di cui al presente articolo è effettuata anche in più momenti procedurali, a partire dalla prima fase utile delle elaborazioni. Essa deve intervenire, in ogni caso, preliminarmente alla definizione di qualunque determinazione impegnativa, anche al fine di consentire la scelta motivata tra possibili alternative, oltre che per individuare aspetti che richiedano ulteriori integrazioni o approfondimenti.
- all'articolo 12, comma 2:
 - 2. Il provvedimento di approvazione del piano, programma o altro atto di governo del territorio modificativo di alcuno degli strumenti della pianificazione territoriale, nonché quelli di approvazione di varianti o aggiornamenti di essi, devono dare atto espressamente dell'esito delle verifiche effettuate ai fini della valutazione integrata degli effetti di cui all'articolo 11, comma 1.

*

Benché più normative imponessero e impongano la Valutazione Integrata, tale procedura è stata omessa. Di qui i vizi indicati nella rappresentazione dei motivi di diritto in epigrafe.

Le illegittimità <u>travolgono</u> la "determinazione impegnativa" derivata e definitiva ossia la determinazione di Autorizzazione Unica n. 3305 in data 8 giugno 2010 ed ogni altro atto collegato, inerente e derivato.

* * *

3.- Violazione di legge: violazione dell'art. 205 della L.R. Toscana n. 1/2005

La conferenza di servizi del 26 maggio 2010 ha approvato il progetto proposto della variante urbanistica al Piano Strutturale Comunale ai sensi dell'art. 14 del DPR 380/2001 e dell'art. 42 del d.lgs. n. 267/2000. Senonché, la conferenza ha ignorato e trascurato che ai sensi dell'art. 205 della L.R. Toscana n. 1/2005 i Comuni esercitano i poteri di deroga agli strumenti della pianificazione territoriale e agli atti di governo del territorio adottati ai sensi della l.r. 5/1995 modificata dalla legge regionale 15 maggio 2001, n. 23, nel rispetto di entrambe le seguenti condizioni:

- a) per interventi pubblici o d'interesse pubblico da realizzarsi anche a cura dei privati, purché tali interventi siano previsti su zone precedentemente destinate dal Piano Strutturale a funzioni pubbliche o di interesse pubblico;
- b) nel rispetto dei limiti fissati dalle leggi e con esclusivo riferimento ai parametri dimensionali di intervento (altezze, superfici, volumi e distanze).

Nel caso presente della società Alce spa <u>non sussistono entrambe</u>

<u>le suddette condizioni</u> per cui il Comune non può esercitare il potere di deroga allo strumento urbanistico vigente.

E infatti:

- A) il prerequisito di cui al punto a) non viene rispettato poiché il Piano Strutturale comunale (PS) non destina l'area oggetto d'intervento *a funzioni pubbliche o di interesse pubblico*.
- Il PS definisce la zona industriale dell'Alce come "INVARIANTI STRUTTURALI" per lo svolgimento dell'attività produttiva storica (articolo 69 Statuto dei luoghi relativo al sistema insediativo individuazione degli elementi disciplina di tutela e valorizzazione, ultimo capoverso del paragrafo 2. Statuto dei luoghi sub-sistema delle aree a prevalente uso produttivo);
- B) Manca il requisito di cui al punto b) che precede, in quanto il potere sostitutivo non riguarda semplicemente ed esclusivamente parametri dimensionali di intervento (altezze, superfici, volumi e distanze), ma un impianto che modifica la struttura urbanistica, organizzativa e produttiva dell'impianto industriale esistente.

* * *

4. <u>Violazione di legge: violazione e contrasto con l'art. 27 del</u> <u>Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della</u> <u>Provincia di Lucca (PTCP)</u>

Sulla base delle statuizioni contenute nel PTCP della Provincia di Lucca, approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 189 derl 13 gennaio 2000, l'ambito in cui si trova lo stabilimento industriale ALCE e nel quale è previsto l'impianto di progetto è definito come *Aree a elevata vulnerabilità intrinseca potenziale* (articolo 27 NTA e Cartografia dell'integrità fisica del territorio – Carta della Fragilità degli Acquiferi", di cui alla Tav. A.4. del PTCP).

Per le zone ad elevata vulnerabilità intrinseca potenziale non è ammissibile la realizzazione di **centrali termoelettriche**, come previsto dal PTC stesso.

Al Capo III *La fragilità degli acquiferi*, articoli 26 *Disposizioni* applicative e 27 *Aree a elevata vulnerabilità intrinseca* potenziale delle Norme tecniche di Attuazione (NTA), il PTCP della provincia di Lucca evidenzia e disciplina le aree a fragilità degli acquiferi.

Di seguito, viene riportato il testo degli articoli di legge:

L'articolo 27 (Aree a elevata vulnerabilità intrinseca potenziale) disciplina l'area d'intervento e stabilisce al primo comma, lettera d) che non sono ammesse centrali termoelettriche.

* * *

5.- Violazione di legge: violazione e contrasto con il Piano di Bacino stralcio "Assetto idrogeologico" del Fiume Serchio – rischio idraulico (P.A.I.)

Il Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico del bacino

pilota del fiume Serchio (P.A.I.) è stato approvato con delibera di Consiglio regionale della Toscana n. 20 del 1° febbraio 2005.

L'area dello stabilimento ALCE, interessata dall'intervento di progetto, ricade in un'area considerata in parte ad alta probabilità di inondazione (AP – articolo 22) e in parte a moderata probabilità di inondazione (P2 – articolo 23).

L'impianto si trova poco a monte della confluenza tra il fiume Serchio ed il torrente Lima, e le valutazioni idrauliche vanno effettuate rispetto a tali corsi idrici. Il progettista dichiara (pagina 1 della Relazione idraulica) che la sicurezza idraulica in riferimento al fiume Serchio, rispetto al quale l'impianto si trova in sinistra orografica, è garantita per la presenza del rilevato ferroviario della tratta Lucca-Aulla, **ma mancano** i risultati della modellazione idrologica con tempo di ritorno di 200 anni, come richiesto dalla normativa di piano (rif.: NTA, articoli 22, commi 6 e 7 e articolo 23, comma 9).

Per quanto riguarda il torrente Lima, nel progetto (pagina 2 della Relazione idraulica), **non è dimostrata** la sicurezza idraulica **per un tempo di ritorno di 200 anni** (rif.: NTA, articoli 22, commi 6 e 7 e articolo 23, comma 9).

Inoltre, in merito a quanto previsto dall'articolo 22, comma 9 e articolo 23, comma 14 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PAI, circa il rispetto del limite massimo di aree impermeabilizzate di 75% dei terreni di progetto, il progetto in esame non fornisce chiarimenti sul rispetto della norma.

Con documento a parte verrà depositata la Tavola di Piano che evidenzia la sensibilità delle aree di interesse.

Gli articoli 22 e 23 delle Norme tecniche di Attuazione (NTA) del PAI di seguito riportati evidenziano la criticità dell'area di progetto:

Articolo 22 – Aree allagate e/o ad alta probabilità di inondazione (AP) (I.V.)

1. Le aree del Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico, rappresentate nella "Carta di riferimento delle norme di Piano nel settore del rischio idraulico" come "Aree ad alta probabilità di inondazione"(AP), corrispondenti all'ambito di pericolosità idraulica molto elevata (P4), sono soggette a edificabilità condizionata.

Nelle aree di cui al presente comma sono inoltre inibite le trasformazioni morfologiche anche a carattere temporaneo, ovvero l'alterazione della attuale configurazione della superficie topografica, comprendente anche movimenti di terra, la realizzazione di opere costituenti ostacolo al deflusso delle acque compresi gli stoccaggi di materiali inerti, le variazioni del reticolo idraulico esistente, e l'installazione di manufatti a carattere temporaneo o precario, salvo parere diverso espresso dall'Autorità di Bacino a seguito di specifiche richieste.

[...]

- 6. Nelle zone omogenee B, C e D, di cui al Decreto Ministeriale 1444/68 o ad esse assimilate, ricadenti nelle aree di cui al comma 1, nell'ambito di un contesto edificato, la realizzazione di edifici e nuovi volumi, in singoli lotti delimitati dall'edificazione preesistente, è consentita a condizione che non sia aggravato il rischio rispetto al contesto generale e che gli edifici siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica sulla base di apposite indagini, in attuazione dell'art. 50 delle presenti norme, previo parere vincolante dell'Autorità di Bacino.
- 7. Sono consentiti, salvo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 80 della D.C.R. 12/2000, interventi comportanti nuove volumetrie o trasformazioni morfologiche a condizione che venga garantita la preventiva o contestuale realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica per tempi di ritorno di 200 anni, risultanti da idonei studi idrologici ed idraulici, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino sulle caratteristiche dell'intervento, sulla idoneità degli studi e degli interventi di messa in sicurezza previsti, anche rispetto al contesto territoriale, alle caratteristiche dell'intervento edilizio ed alla più complessa organizzazione degli interventi di messa in sicurezza delle aree a rischio adiacenti, a condizione che si minimizzino i rischi per i futuri utenti in caso di inondazione e senza aggravare le condizioni al contorno.

9. E' vietata l'impermeabilizzazione del terreno, salvo la realizzazione di pavimentazioni di resedi di fabbricati purché queste siano contenute in una superficie inferiore al 75% del lotto libero da fabbricati e comunque non superiore al 50% dell'area di sedime del fabbricato.

Articolo 23 – Aree a moderata probabilità di inondazione ed aree di pertinenza fluviale (P2) (I.V.)

1. Le aree del Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico, rappresentate nella "Carta di riferimento delle norme di Piano nel settore del rischio idraulico" come P2 -"Aree a moderata probabilità di inondazione ed aree di pertinenza fluviale disponibili per la regimazione idraulica", corrispondenti all'ambito di pericolosità idraulica elevata (P3), sono soggette a edificabilità condizionata, a divieto di trasformazioni morfologiche del terreno, ovvero di alterazione della attuale configurazione della superficie topografica, comprendente anche movimenti di terra e realizzazione di opere costituenti ostacolo al deflusso delle acque, compresi gli stoccaggi di materiali inerti e l'installazione di manufatti a carattere temporaneo o precario, nonché a divieto di variazioni del reticolo idraulico esistente, salvo parere diverso espresso dall'Autorità di Bacino a seguito di specifiche richieste.

[...]

- 8. Nelle aree di cui al comma 1, nelle zone omogenee C e D, di cui al Decreto Ministeriale 1444/68 o ad esse assimilate, non soggette a piano urbanistico attuativo, la realizzazione di nuovi edifici può essere consentita a condizione che non sia aggravato il rischio rispetto al contesto generale e che gli edifici siano realizzati in condizione di sicurezza idraulica.
- 9. Nelle aree di cui al comma 1 per le zone C e D o ad esse assimilate, soggette a piano urbanistico attuativo, l'adozione di tale piano è subordinato al preventivo parere favorevole dell'Autorità di Bacino che potrà dettare specifiche prescrizioni per la riduzione del rischio idraulico. Il piano dovrà prevedere la contestuale o preventiva realizzazione degli interventi di messa in sicurezza per tempi di ritorno di 200 anni. Fino al completamento delle opere di messa in sicurezza, i fabbricati realizzati non potranno essere dichiarati abitabili od agibili.

[...]

- 14. E' vietata l'impermeabilizzazione del terreno, salvo la realizzazione di pavimentazioni di resedi di fabbricati purché queste siano contenute in una superficie inferiore al 75% del lotto libero da fabbricati.
- 15. Fatto salvo quanto definito nel comma 1 del presente articolo, è fatto divieto di realizzare opere che comportino trasformazioni edilizie e urbanistiche ricadenti nelle aree, rappresentate nella "Carta di riferimento delle norme di Piano

nel settore del rischio idraulico", riferite a :

P2a – aree di pertinenza fluviale, collocate oltre rilevati infrastrutturali (rilevati stradali, ferroviari, etc.) o localmente caratterizzate da una morfologia più elevata. Le opere di cui sopra potranno tuttavia essere realizzate a condizione che venga documentato dal proponente, ed accertato dall'autorità amministrativa competente al rilascio dell'autorizzazione, il superamento delle condizioni di rischio conseguenti a fenomeni di esondazione e ristagno, o che siano individuati gli interventi necessari alla mitigazione di tale rischio, da realizzarsi contestualmente alla esecuzione delle opere richieste.

* * *

6.- Violazione di legge: il progetto in esame è in violazione e contrasto con il Piano di Indirizzo Energetico Regionale (P.I.E.R.) Cap. 3.3.7 Energia da biomassa: definizione e quadro di riferimento e p.f.: previsione

Il progetto in esame risulta in contrasto con le disposizioni del Piano di Indirizzo Energetico Regionale (PIER), approvato dal Consiglio Regionale in data 8 luglio 2008.

Alla luce di quanto contenuto nel Piano (di seguito riportato in estratto), si richiama inoltre il parere della Regione Toscana nell'ambito del procedimento autorizzativo del progetto ALCE (rif.: Comunicazione Regione Toscana del 08 aprile 2010, AOO GRT Prot. N. 96577/P12050).

La Regione, pur ricordando il carattere di indirizzo del piano, richiama le parti di piano sopra riportate, ricordando che il limite alla produzione energetica da biomasse è costituito da quello intrinseco connesso all'esigenza primaria della sostenibilità generale e del rispetto delle caratteristiche proprie dell'agricoltura toscana e dell'attività forestale.

La Regione sottolinea e precisa, inoltre, che:

"[...]. Né, di contro, è corretto non tenere conto di quanto si legge nel PIER.

[...], con riferimento al successivo paragrafo dedicato alle "Previsioni", l'impianto in questione differisce dalla tipologia di impianti ritenuta ottimale ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati da PIER stesso."

Di seguito, vengono riportati, ed evidenziati in grassetto, i punti di contrasto più critici.

3.3.7 Energia da biomasse

Definizione e quadro di riferimento

[...]

Non va, comunque, dimenticato che la produzione di energia sia elettrica che termica da biomasse agricole o forestali, trova un limite intrinseco nell'esigenza primaria della sostenibilità generale e del rispetto delle caratteristiche proprie dell'agricoltura toscana e dell'attività forestale. Di conseguenza

il ricorso a biomasse ottenute attraverso processi di deforestazione od altri processi ambientalmente incompatibili, che determinano elevati quantitativi di energia grigia, risulta in netto contrasto con gli obiettivi della Regione Toscana che, in base alle esperienze pilota condotte, ritiene opportuno, a fini energetici, solo l'utilizzo di risorse provenienti da un bacino di approvvigionamento strettamente connesso al luogo di utilizzo della biomassa. Eventuali processi di certificazione potrebbero garantire l'adozione di criteri di gestione sostenibile volti a tutelare l'ambiente, le popolazioni locali, idonee tecniche culturali ect.

Pertanto, risulta indispensabile un'attenta valutazione del bilancio energetico (energia grigia) di tutto il processo, dalla produzione al conferimento presso l'impianto di produzione di energia (...).

(...).

Con il Decreto Legge 1 ottobre 2007 n. 159, convertito in legge 222/2007, è stata posta attenzione particolare agli impianti per la produzione di energia elettrica, alimentati a biomasse e biogas "derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li

utilizza per produrre energia elettrica", prevedendo consistenti forme di incentivazione soprattutto pee gli impianti di potenza inferiore ad un megawatt.

In tal modo si è inteso favorire lo sviluppo della cosiddetta filiera corta ed assicurare l'impiego di biomasse prodotte in loco.

[...]

Previsioni

[...]

In considerazione, tuttavia, delle esperienze maturate e dei dati emersi da alcuni impianti pilota realizzati in Toscana, risulta che la destinazione della biomassa è ambientalmente più sostenibile se indirizzata verso lo sfruttamento termico in impianti di piccola taglia in quanto si assicura un più stretto rapporto tra il bacino di approvvigionamento della biomassa ed il suo luogo di utilizzo. Infatti, per assicurare la sostenibilità ambientale ed economica di questi impianti è necessario sviluppare "filiere corte" che comportino minor consumo di "grey energy" (energia grigia) necessaria nelle fasi di trasporto del biocombustibile. A titolo puramente indicativo e con riferimento alle esperienze realizzate in questi anni ed allo stato di sviluppo della filiera e delle tecnologie, si può individuare il dimensionamento ottimale degli impianti in 0,8 – 1,5 MWt estendibili a 3 MWt in caso di impianti di cogenerazione.

Tale scelta è altresì giustificata dalle diverse rese energetiche degli impianti (quelli che producono calore hanno rese pari all'80%-85%, mentre quelli che producono energia elettrica hanno rese che oscillano mediamente tra il 20% ed il 25%). Qualora non si opti per la produzione di energia termica, una soluzione alternativa accettabile è quella degli impianti di cogenerazione che utilizzano in maniera ottimale il calore residuo. Il recupero del calore consente infatti di sfruttare gran parte delle perdite dovute alla produzione di elettricità e di elevare, di conseguenza, il rendimento generale del processo, cosa che, dal punto di vista della sostenibilità ambientale, riveste un'importanza fondamentale.

Inoltre, richiamando le considerazioni sopra espresse, si ritiene:

- che le dimensioni degli impianti debbano essere, di norma, di piccola e media taglia, al fine di garantirne la sostenibilità.
- che l'aspetto gestionale debba essere garantito attraverso l'utilizzo delle risorse locali.

[...]

* * *

7.- Violazione di legge: violazioni e contrasti con il Piano
Strutturale Comunale come meglio specificato nella
illustrazione che segue del motivo.

Ai sensi delle NTA del Piano Strutturale del Comune di Bagni di Lucca l'ambito di progetto della ditta ALCE è in contrato con le Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del Piano comunale.

Nello specifico, il progetto ALCE contrasta con l'articolo 10 (Invarianti strutturali e statuto dei luoghi: definizioni – individuazioni, §2.2 Invarianti strutturali relative al sistema funzionale insediativo e turistico ricettivo", delle NTA del PS, in quanto è previsto in un ambito definito INVARIANTE STRUTTURALE dal PS, ovvero RISORSA ESSENZIALE del territorio. Conseguentemente, il progetto contrasta con l'articolo 11 (Obiettivi da perseguire e indicazioni strategiche per il governo del territorio) delle suddette NTA, in quanto tale norma prevede la tutela delle risorse naturali e paesaggistiche del territorio, la tutela del suolo, la promozione delle attività economiche nel rispetto delle peculiarità storiche e morfologiche del territorio e, nello specifico, della Valle del Serchio, la permanenza della popolazione locale e la riduzione del drenaggio verso l'esterno.

La riduzione della qualità di vità complessiva nell'ambito di progetto (località Fornoli) è <u>in netto contrasto con tali obiettivi</u>.

Con riferimento all'articolo 23 (Misure di salvaguardia per la difesa degli acquiferi (P.T.C., art. 27) §.1, lettera d), il progetto contrasta con il piano strutturale comunale (PS) in quanto nelle aree ad elevata/elevatissima vulnerabilità intrinseca e potenziale

di cui al P.T.C., art. 27 non è ammissibile la realizzazione di: d) centrali termoelettriche.

Altro contrasto sostanziale del progetto con le NTA del PS avviene con l'articolo 54 delle NTA del PS.

Tale norma stabilisce vincoli e prescrizioni per la tutela ed il mantenimento delle attività storiche dello stabilimento ALCE (utilizzo di legno nel processo produttivo) e la dotazione di infrastrutture adeguate (scalo merci ferroviario privato) per lo svolgimento dell'attività.

Al punto 6 del paragrafo 5 delle NTA, viene inoltre condizionata la realizzazione di centraline per la produzione di energia elettrica allo svolgimento di valutazioni di impatto e alla definizione di contromisure per la riduzione di tali impatti.

Sulla base di quanto disposto dal suddetto articolo 54 delle NTA del PS, il Progetto Alce è quindi <u>in contrasto con tali disposizioni</u> <u>del PS</u> in quanto non c'è la previsione di dotazione infrastrutturali nuove (scalo ferroviario merci) ed il progetto della linea elettrica e della centralina non è stato preceduto da valutazioni di impatto complessive su tutte le matrici ambientali, con le relative misure di mitigazione e compensazione.

A tale proposito, inoltre, si ribadisce che, pur essendo stato modificato il progetto di linea elettrica ed il posizionamento della centralina, in seguito alle richieste delle amministrazioni competenti (Provincia di Lucca, ARPAT, Autorità di Bacino),

non vi è stata la suddetta valutazione dell'impatto complessivo e cumulativo, ma semplicemente l'esecuzione della disposizione (definizione di una nuova soluzione progettuale per la centralina e la linea elettrica). ARPAT, nel proprio parere alla Provincia di Lucca del 30.04.2010 (n. prot. 20010/0031645, cl. DP_LU 01.17.03/3.18), ha evidenziato che ALCE ha consegnato integrazioni in merito ritenute approssimative e delle quali doveva essere verificata l'attendibilità. Successivamente, in data 13.05.2010 ha espresso parere favorevole (n. prot. 2010/0035125 cl. DP_LU. 01.17.03/3.18 – Allegato XIII alla Determinazione provinciale n. 3305 del 08.06 2010 di autorizzazione), ma limitatamente alle questioni di competenza (inquinamento atmosferico ed elettromagnetico).

Per quanto riguarda l'inquinamento da NOx e SOx (monossidi di Azoto e Zolfo) e polveri nei fumi, si ribadisce che le perplessità espresse e verbalizzate da ARPAT nel proprio parere (Allegato XIII alla Determinazione provinciale n. 3305 del 08.06 2010 di autorizzazione) riguardano tutto l'impianto di produzione di energia elttrica nel suo complesso.

Il progetto ALCE è in netto contrasto anche con l'articolo 69

(Statuto dei luoghi relativo al sistema insediativo —

individuazione degli elementi - disciplina di tutela e

valorizzazione, §.1 Elementi riconosciuti come Invarianti

strutturali relativi al sistema funzionale insediativo e turistico

ricettivo (Punto 6) e §2. Statuto dei luoghi sub-sistema delle aree a prevalente uso produttivo).

Ai sensi della norma suddetta l'ambito di progetto costituisce **INVARIANTE STRUTTURALE** che deve essere tutelata e preservata e non può essere modificata in assenza di Regolamento Urbanistico (RU) approvato. Il progetto ALCE è stato autorizzato con PS adottato ed in assenza di RU.

Il progetto risulta in contrasto anche con l'articolo articolo

114 (Salvaguardie del Piano Strutturale sulla pianificazione comunale in variante, attuativa e sulla disciplina edilizia, commi 1, 2, 3, 4, 6) delle NTA del PS. Infatti, ai sensi dell'articolo 114, vigono le misure-norme di salvaguardia fino all'approvazione del Regolamento Urabnistico (RU). Per il Comune di Bagni di Lucca, l'iter procedurale per l'approvazione del nuovo piano comunale, distinto in Piano Strutturale (PS) e Regolamento Urbanistico (RU), ha passato la sola fase di adozione del Piano Strutturale. Pertanto operano le misure di salvaguardia che impediscono trasformazioni del territorio sino all'approvazione del Regolamento Urbanistico e che impongono il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 114, ovvero di tutti gli articoli sopracitati.

*

Pertanto gli atti impugnati sono affetti da numerose gravi illegittimità che ne inficiano la validità.

*

P.Q.M.

si chiede che codesto On.le Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana voglia annullare i provvedimenti impugnati ossia la determinazione n. 3305 in data 8 giugno 2010 del Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Lucca Dott. Ing. Roberto Pagni e di tutti gli altri atti presupposti, collegati, inerenti, conseguenti e derivati, anche se non nominati.

Con ogni consequenziale di legge anche in ordine al carico delle spese e competenze del giudizio.

In via istruttoria

- 1) Si chiede che l'on.le TAR adito voglia ordinare alla Provincia di Lucca, in persona del suo legale rappresentante, di depositare in giudizio tutti gli atti e i documenti della procedura di cui all'oggetto.
- 2) Si depositerà copia dei provvedimenti impugnati e degli altri atti e documenti citati nel ricorso.

Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre, anche con motivi aggiunti di ricorso.

DICHIARAZIONE EX ART. 9 DELLA LEGGE 488/1999
Ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge n. 488/1999 e successive modifiche si dichiara che la presente controversia è soggetta al contributo unificato per spese degli atti giudiziari dinanzi al Giudice amministrativo pari ad €. 1.000,00.

Comunicazioni e depositi informatici

Ai sensi dell'art. 136 dell'Allegato 1 (Codice del processo amministrativo) al d.lgs. 104/2010, si precisa che le comunicazioni relative al processo possono essere inviate ai seguenti indirizzi:

recapito di fax: 0425-424605.

Addì, 1 ottobre 2010

- avv. Gianluigi Ceruti –

55

RELAZIONE DI NOTIFICA

A richiesta come in atti io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alla Corte d'Appello di Firenze ho notificato il suesteso ricorso giurisdizionale amministrativo avanti il TAR Toscana-Firenze:

- alla Provincia di Lucca, in persona del Presidente della Giunta provinciale domiciliato *ex lege* per la carica presso la sede dell'Amministrazione provinciale in Lucca, Palazzo Ducale, Piazza Napoleone, consegnandone copia
- quanto al dott. ing. Roberto Pagni, Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Lucca domiciliato per l'incarico dirigenziale presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Lucca (CAP 55100), Palazzo Ducale, Piazza Napoleone, consegnandone copia
- e ancora allo stesso dott. ing. Roberto Pagni presso la sua residenza personale in Altopascio (LU) CAP 55011, loc. Spianate, via Chimenti n. 19, ai fini delle eventuali responsabilità personali e dirette -civili, penali, erarali- di cui all'art. 28 della Costituzione, consegnandone copia

quanto alla Società ALCE spa – Impianto Produzione Energia
 da Fonti Rinnovabili / Biomasse, in persona del legale
 rappresentante, con sede legale in San Michele di Mondovì (CN)
 CAP 12080, via Torre n. 7, consegnandone copia

- quanto alla Società Alce spa Impianto Produzione Energia da Fonti Rinnovabili / Biomasse, in persona del legale rappresentante, con stabilimento in Fornoli di Bagni di Lucca (LU) CAP 55022 via Privata Alce n. 1/2, consegnandone copia
- quanto all'Autorità di Bacino del Fiume Serchio, in persona del suo legale rappresentante elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze via degli Arazzieri n. 18, consegnandone copia
- quanto all'Autorità di Bacino del Fiume Serchio, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* con sede in Lucca, via Vittorio Veneto n. 1, consegnandone copia